



Ricorso n. 29/2000

Sent. n. 1552/08

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima
Sezione, con l'intervento dei magistrati:

Bruno Amoroso - Presidente
Elvio Antonelli - Consigliere
Italo Franco - Consigliere relatore

**Avviso di Deposito
del
a norma dell'art. 55
della L. 27 aprile
1982 n. 186
Il Direttore di Sezione**

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 29/2000, proposto da Associazione albergatori di Caorle,
in persona del presidente Boatto Ruggiero, rappresentata e difesa dagli
avv. Alvise Bragadin, con domicilio eletto presso il medesimo in
Venezia, S. Croce, n. 269, come da procura a.l. a margine del ricorso,

contro

il Comune di Caorle, in persona del Sindaco pro- tempore, rappresentato
e difeso dapprima dall'avv. Massimo Carlin e poi dall'avv. Luciano
Striuli, con domicilio presso la segreteria del TAR Veneto ai sensi
dell'art. 35 del R. D. 26.06.24 n. 1054, come da delibera di
autorizzazione a resistere della G. M. n. 88 del 20.03.2008, e procura a.l.
a margine dell'atto di costituzione del nuovo difensore,

per l'annullamento

della delibera del consiglio comunale n. 505 del 7.12.99, con la quale è
stato approvato il regolamento per l'applicazione della TARSU, in
particolare nella parte relativa alla classe di contribuzione dei locali ad

uso alberghi, pensioni e locande, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente.

Visto il ricorso, notificato il 30.12.1999, e depositato presso la segreteria il 5 gennaio 2000, con i relativi allegati;

visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Caorle, depositato il 17.01.2000;

viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

visti gli atti tutti della causa;

uditi, alla pubblica udienza dell'8 maggio 2008, relatore il Consigliere Italo Franco, gli avv. Bragadin la ricorrente e Striuli per il Comune.

Ritenuto in fatto e considerato e in diritto quanto segue:

FATTO

Con delibera n. 5505 del 7.12.99, la G.M. di Caorle, constatati gli aumenti del costo del servizio di asporto rifiuti solidi urbani, a seguito di richiesta di adeguamento del canone da parte dell'impresa appaltatrice, approvava la nuova tariffa, a decorrere dal 1° gennaio 2000, incrementando, in particolare, quella relativa alle classi 2/A, 2/B, 3/A e 3/B, concernenti le attività ricettive.

Contro tali determinazioni insorge l'associazione albergatori di Caorle, deducendo violazione di legge per errore, difetto di presupposto, illogicità, ingiustizia manifesta e carenza di motivazione.

Si sostiene –sull'assunto che si tratta, nella specie, non di un atto confermativo, bensì (avuto riguardo alla nuova volizione di richiamare

una regolamentazione precedente) ad effetti confermativi- che l'amministrazione comunale si è limitata ad aggiornare il coefficiente previsto per ogni classe di contribuzione, privilegiando il criterio della redditività dell'attività esercitata, senza tenere minimamente conto della capacità di produzione di rifiuti e della relativa quantità media, incrementando il tributo per le attività alberghiere in misura maggiore rispetto alle altre, senza considerare che la più alta redditività può essere solo potenziale (spesso rimanendo chiusi gli alberghi, o non al completo), solo adducendo che le tariffe praticate non sono superiori a quelle dei comuni vicini.

Non viene dimostrata, inoltre, la maggiore attitudine a produrre rifiuti di ciascuna tipologia di locali, né si considera che gli alberghi sono aperti soltanto quattro mesi all'anno. L'art. 68 del d. Lgs. n. 507/93, peraltro, equipara gli alberghi alle abitazioni private.

Si è costituito il Comune eccependo che il ricorso è inammissibile siccome rivolto contro atto inesistente: diverso è l'organo deliberante e l'oggetto, e per difetto di legittimazione. Vengono svolte, inoltre, argomentazioni come se si trattasse di censurare un regolamento, laddove sono state semplicemente aumentate le tariffe. Non è stato, invero, impugnato il regolamento (approvato con delibera consiliare n. 56 del 28.06.95). In ogni caso, l'atto è motivato in ordine alla necessità di copertura dei maggiori costi. Con memoria conclusiva stesa dal nuovo difensore, vengono ribadite le eccezioni, in particolare il difetto di legittimazione.

Con memoria finale parte ricorrente replica alle eccezioni avversarie, in

particolare sostenendo che non occorre impugnare il regolamento poiché ogni delibera tariffaria costituisce nuovo regolamento.

All'udienza i difensori comparsi hanno svolto la discussione, ribadendo le rispettive conclusioni, dopo di che la causa è stata introitata per la decisione.

DIRITTO

1- La P.A. resistente ha sollevato, in relazione al ricorso all'esame, eccezione di inammissibilità sotto vari profili (taluni, del resto, rilevabili d'ufficio). Alcuni di questi possono essere superati, ma non tutti.

2.1- In particolare, si eccepisce il difetto di legittimazione dell'associazione ricorrente, sostenendosi che soltanto i singoli albergatori sarebbero legittimati, in quanto singoli contribuenti, a contestare giudizialmente i criteri di determinazione della tariffa applicabile in relazione all'asporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Non lo sarebbe, invece, l'associazione di albergatori ricorrente - se non in relazione al tributo in questione che la riguarda, in quanto relativa ai locali da essa occupati-, e in quanto non rappresentate tutti i gestori di esercizi alberghieri (in questo caso, del comune di Caorle).

L'eccezione non ha pregio, dal momento che un'associazione di siffatto genere si pone come portatrice di interessi di categoria o di gruppo (nella fattispecie, i soggetti titolari o gestori di esercizi alberghieri) – qualificabili come interessi collettivi- che possono essere fatti valere in giudizio, secondo un indirizzo giurisprudenziale consolidato, a vantaggio degli iscritti o associati. Né rileva che l'ente associativo non ricomprenda tutti gli appartenenti alla categoria ma soltanto una parte,

peraltro essendo notorio (in punto di fatto) che gli interessi di categoria sono spesso rappresentati da diverse formazioni associative.

2.2- Ancora in via preliminare, va esaminata l'eccezione di inammissibilità per avere la ricorrente impugnato un atto deliberativo inesistente. La stessa poggia sul rilievo che non esiste, invero, una delibera del consiglio comunale avente gli estremi indicati (n. 505 del 7.12.99), né l'oggetto della stessa sarebbe costituito dall'approvazione del regolamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani" (approvato dal consiglio comunale nel 1995), ma dall'approvazione delle nuove tariffe.

Anche detta eccezione appare superabile. Come ha osservato la difesa della ricorrente, invero, se si ha riguardo al tenore delle censure svolte, si comprende che l'impugnativa è rivolta alla delibera della G.M. n. 505 del 7.12.99, avente ad oggetto: "tassa asporto rifiuti solidi urbani – aumento tariffe". Dunque, nonostante le carenze evidenziate del ricorso, lo stesso può considerarsi ammissibile sotto questo profilo.

3- Non è possibile, invece, superare l'eccezione di inammissibilità per omessa impugnazione del regolamento concernente la TARSU.

In effetti, le censure svolte con l'impugnativa all'esame del Collegio, riguardano l'asserita sperequazione delle attività produttive proprie degli esercizi alberghieri (o strutture ricettive) rispetto alle altre classi, in particolare le abitazioni private, cui le prime sarebbero assimilate dall'art. 68 del D.Lgs. n. 507/93. Con le stesse si sostiene che l'amministrazione comunale non ha considerato che gli alberghi, in una località balneare quale è il comune resistente, sono aperti solo per pochi

mesi all'anno e, per di più, non sempre sono al completo, donde la conseguenza dell'ingiustizia manifesta e della sostanziale irragionevolezza della determinazione delle tariffe (nel caso sul quale si controverte, per l'anno 2000) in misura molto più elevata dei locali adibiti ad esercizio alberghiero rispetto a quelli adibiti a residenza o abitazione privata.

Come appare evidente, si intende mettere in discussione i criteri che ha seguito il Comune nel distinguere tra le varie classi di attività di contribuzione, affermandosi che è stata sopravvalutata sotto l'aspetto quantitativo la suscettibilità di dare luogo a rifiuti da parte degli alberghi, così risultando ingiustificata la misura a metro quadrato determinata per le medesime attività.

Ma si tratta di censure che andavano rivolte al regolamento, che nella fattispecie non è stato impugnato. La delibera di giunta in discussione, invero, si limita a disporre l'aumento delle tariffe per l'anno 2000 senza modificare le classi di contribuzione, e ciò giustifica (per quanto in maniera piuttosto apodittica) con l'aumento dei costi del servizio e con le correlative richieste provenienti dalla ditta appaltatrice. La determinazione della nuova tariffa non può –ad avviso del Collegio– considerarsi essa stessa un regolamento, ma solo attività amministrativa che si svolge nell'ambito (e in conformità) della disciplina posta con regolamenti comunali (i quali, a loro volta, debbono essere conformi alle norme di legge e alle altre di rango superiore). Si tratta, in altre parole, di due attività amministrative di diversa natura e contenuto: l'una di carattere normativo, l'altra (la variazione periodica delle tariffe, al fine

di adeguarle ai costi) a carattere pur sempre applicativo.

Per tali ragioni, il ricorso deve ritenersi inammissibile sotto il profilo testé sottolineato.

Le spese e onorari di giudizio seguono la soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione prima, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, respinta ogni contraria domanda ed eccezione, lo dichiara inammissibile.

Condanna l'associazione ricorrente al pagamento, a favore della P.A. resistente, delle spese e onorari di giudizio, che liquida forfettariamente in €2.500,00 (duemilacinque), oltre agli oneri di legge (IVA e cpa).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, in camera di consiglio, l'8 maggio 2008.

Il Presidente

l'Estensore

il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il.....n.....

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Prima Sezione